

**Deliberazione n 261/2013/FRG**



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai Magistrati

dott. Marco Pieroni	presidente f.f.;
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott.ssa Benedetta Cossu	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	referendario.

**Nella camera di consiglio del 1 agosto 2013**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Vista la legge regionale Emilia-Romagna 8 settembre 1997, n. 32 nel testo in vigore sino alle modifiche apportate dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17;

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2013/QMIG del 13 aprile 2013 e 15/SEZ



AUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

Vista la nota della Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30 luglio 2013, con la quale sono stati chiesti chiarimenti relativamente a due specifici elementi della delibera n. 249/2013/FRG adottata da questa Sezione regionale di controllo sui rendiconti dei gruppi assembleari per il 2012;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 56 del 30 luglio 2013 con la quale è stata convocata l'adunanza odierna;

Udito nella camera di consiglio del 1 agosto 2013 il relatore Marco Pieroni;

#### **Premesso in fatto**

In data 30 luglio 2013 è pervenuta a questa Sezione Regionale una richiesta della Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con la quale, in relazione alla deliberazione n. 249/2013/FRG adottata da questa Sezione regionale all'esito dell'esame dei rendiconti dei gruppi assembleari per l'esercizio 2012, sono stati richiesti i seguenti chiarimenti:

- "1) se la natura ricognitiva della predetta delibera, cui non consegue l'applicazione delle misure legislativamente previste, autorizzi la Regione Emilia-Romagna, e in particolare l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa quale organo competente, a provvedere all'archiviazione dei rendiconti dei Gruppi assembleari relativi all'esercizio 2012, in quanto conformi, ai criteri e alle modalità previsti e disposti dalla legge regionale allora vigente (l.r. 32/1997 in vigore per l'anno 2012), sulla base dei quali hanno ottenuto il visto di attestazione della regolarità dei rendiconti da parte degli organi indipendenti a ciò deputati per legge (Comitato tecnico per il rendiconto composto da revisori ufficiali dei conti esterni all'ente)";*
- 2) "se l'ordine di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica*


di Bologna e alla Procura regionale della Corte dei conti di Bologna anche in relazione alle indagini in corso di rispettiva competenza, contenuto nel dispositivo della citata deliberazione n. 249/2013/FRG, sia rivolto al Presidente della Regione Emilia-Romagna."

Ciò premesso il Presidente della Sezione convocava l'adunanza odierna ai fini dell'esame e della conseguente valutazione della predetta richiesta.

### Considerato in diritto

1. Va preliminarmente rilevato che la portata del quadro normativo di riferimento entro il quale si colloca la presente pronuncia è definita dagli orientamenti espressi dalla Sezione delle autonomie n. 12/SEZ AUT/2013/QMIG del 13 aprile 2013 e 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013 - ai quali questa Sezione regionale si è già conformata con la deliberazione n. 249/2013/FRG del 10 luglio 2013 - e si inquadra nell'ambito del principio costituzionale di leale collaborazione tra le Istituzioni della Repubblica e, nella specie, tra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (cfr., da ultimo, Corte cost., sentenze nn. 29/1995; 267/2006; 179/2007; 60 e 219/2013).

2. Nel merito, in ordine alla prima richiesta di chiarimenti si rileva come la delibera n. 249/2013 già citata di questa Sezione regionale, pronunciata allo stato degli atti pervenuti ed esaminati, ha valore "ricognitivo" ai sensi della predetta deliberazione n. 15/2013 della Sezione delle autonomie secondo la quale - premesso che per i rendiconti relativi all'esercizio 2012 "non sono applicabili le conseguenze previste da d.l. n. 174 del 2012" - "le disposizioni precettive recate dall'articolo 1, commi 9-12, d.l. n. 174 del 2012, e,



in particolare, l'impianto sanzionatorio, si applicano dall'esercizio 2013".

Pertanto, alla luce dell'orientamento indicato dalla Sezione delle autonomie, ove ne sussistano i presupposti in ordine alla regolarità dei rendiconti dei gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2012, l'Ufficio di Presidenza provvederà nei termini di legge (art. 12 l. r. 32/1997).

In ordine alla seconda richiesta di chiarimenti si conferma che l'ordine di trasmissione contenuto nella deliberazione n. 249/2013/FRG è rivolto alla Segreteria di questa Sezione.

**P.Q.M.**

La Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna ha deliberato nei sensi di cui in motivazione.

**ORDINA**

Alla Segreteria di trasmettere copia della presente deliberazione alla Presidente dell'Assemblea legislativa.

Così deciso nella camera di consiglio del 1 agosto 2013.

Il presidente f.f. e relatore

Marco Pieroni



*Marco Pieroni*

Depositata in segreteria il 1 agosto 2013.

Per il Direttore di segreteria

Maria Truppo

*Maria Truppo*